


IL POTERE ISPETTIVO DEL GARANTE



Il potere inquisitorio

L'attività ispettiva discende dal principio secondo il quale la P.A. è tenuta ad effettuare **verifiche** sulla veridicità degli atti o dei fatti portati a sua conoscenza o di cui abbia avuto diretta percezione



“accertamenti” che i pubblici uffici effettuano anche per mezzo di ispezioni amministrative (dal latino inspicer, guardare dentro) definibili come “acquisizioni di scienza che si realizzano in forma autoritativa”



La nozione di ispezione

La materia delle ispezioni non trova nell'ordinamento una regolamentazione organica *(non esiste una disposizione unitaria e comune che individui nozione, finalità, tipologie, procedimento, contenuti, limiti e responsabilità dell'ispettore)*

Le ispezioni sono atti dichiarativi che si inseriscono all'interno di un più ampio procedimento al termine del quale l'amministrazione precedente emette un provvedimento



L'apparato potestativo

Artt. 157 – 160
del d. lgs. n.
196/2003



Poteri di Polizia
Giudiziaria per le
violazioni costituenti
reato

Art. 157

Il Garante può richiedere

**Al responsabile, al titolare,
all'interessato o anche a terzi di**

**Fornire
informazioni**

**Esibire
documenti**



Art. 158

Il Garante può disporre accessi

alle banche di dati

**o altre ispezioni e verifiche nei luoghi
ove si svolge il
trattamento**

**avvalendosi, ove
necessario, della
collaborazione di
altri organi dello
Stato**

**o nei quali occorre
effettuare
rilevazioni utili al
controllo**



Art. 158

Se gli accertamenti si svolgono in

un'abitazione

**un altro luogo di
privata dimora**

**nelle relative
appartenenze**

**previa autorizzazione del
presidente del tribunale
competente per territorio**

o

**con l'assenso scritto ed
informato del titolare o
del responsabile**

Il Dipartimento attività ispettive e sanzioni

Cura lo svolgimento delle attività ispettive e di accertamenti in loco in collaborazione con i dipartimenti giuridici

Presta la collaborazione richiesta all'Autorità giudiziaria

Cura i rapporti con le forze di polizia che cooperano con l'Autorità

Esegue indagini per le violazioni al d.lg n. 196/2003 costituenti reato, avvalendosi del personale cui è attribuita la qualifica di ufficiale o agente di P.G.

E' responsabile del procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative

Provvede agli adempimenti connessi al "ravvedimento operoso" in materia di misure di sicurezza



ISPEZIONI

Input

Preparazione

Esecuzione

Segnalazioni
Reclami
Ricorsi
Di iniziativa

Proposta

Richiesta di
informazione e
documenti
Art. 157

Accessi
Art. 158

preavviso


Assenso
informato (*)

Autorizzazione
A.G. (*)

Ispezione e
redazione del
verbale

(*) Quando necessari

Analisi e output



La collaborazione con la G di F.



Primo Protocollo di intesa siglato nel 2005 e rinnovato nel 2016




Il protocollo d'intesa

Il protocollo prevede che la G. di F. collabori con il Garante attraverso:


- > il reperimento di dati ed informazioni sui soggetti da controllare
- > l'assistenza nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria
- > la partecipazione di proprio personale agli accessi alle banche dati, ispezioni e verifiche e alle altre rilevazioni nei luoghi ove si svolge il trattamento
- > lo sviluppo di attività delegate per l'accertamento delle violazioni di natura penale o amministrativa
- > la contestazione diretta delle sanzioni amministrative rilevate nell'ambito delle attività delegate



Nuovo
protocollo di
intesa 2016



Spinta verso una
maggiore attività
di controllo



Flessibilità del dispositivo

Coefficiente di complessità o delicatezza dell'accertamento

Alto


Dipartimento attività
ispettive e sanzioni

Medio/
Alto


Nucleo privacy presso il
Comando Unità Speciali

Basso

Reparti territoriali



.....le misure di sicurezza.....



Le misure di sicurezza

- **Idonee e preventive** (art. 31) decise autonomamente dal titolare in base a proprie specificità

Minime (artt. 33, 34, 35 e 36) e **Disciplinare tecnico**

“il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31”

Le conseguenze della mancata adozione delle misure minime



Misure di sicurezza

- Art. 169 (primo comma)

Chiunque



essendovi tenuto



omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33



è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro

Misure di sicurezza

- Art. 169 (secondo comma)

All'autore del reato

all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante

è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione....

Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine

se risulta l'adempimento alla prescrizione

l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione

L'adempimento e il pagamento estinguono il reato